



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 70

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 18 DEL 30-03-2021

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia della sede municipale e dell'ambulatorio medico di proprietà comunale.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo, il Responsabile del servizio ANGELOSANTI EMILIO

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Considerato:

- che l'Amministrazione, al fine di garantire la salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, intende procedere all'affidamento del servizio di pulizia della sede municipale e dell'ambulatorio medico di proprietà comunale per il periodo 01.04.2021 – 31.12.2021;
- che, a tal fine, si è proceduto all'acquisizione di preventivi di spesa, a seguito di indagine da parte di Codesta Amministrazione, di una indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse (Determinazione del Responsabile n.06 del 28.01.2021);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 12.07.2019 con la quale il Sindaco è stato nominato responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Poggiodomo;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 267/2000 testo unico degli enti locali (TUEL), in particolare gli artt. 170 - Documento Unico di Programmazione, 162 - Principi del Bilancio e 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure;

- il d.lgs. 118/2011 disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e successive modificazioni ed integrazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

Visto l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";

Dato atto che:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;

- il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione;

Rilevato che:

-ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo:

- a) spese correnti
- b) spese correlate riguardanti le partite di giro,
- c) spese relative a lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

- nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DESCRIZIONE DELLA SPESA

Appurato che in questo caso trattasi di spesa urgente e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 in base al quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Considerato inoltre l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 di modifica dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 a 5.000 euro;

Visto altresì che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 4 che, in riferimento ai requisiti generali e speciali per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ha previsto la possibilità dell'affidamento diretto per importi fino a 5.000 euro. In particolare, il paragrafo 4.2.2. prevede " Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento o altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota

significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”;

Ritenuto per i motivi sopra esposti in conformità a quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nonché al punto 4.1.3. delle Linee Guida ANAC n. 4 di avvalersi di un unico provvedimento che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

Preso atto dei preventivi pervenuti al protocollo di questo Ente e nel dettaglio:

- Prot. 616 del 27 febbraio 2021 per complessivi Euro 2.154,00 – GD SERVIZI società cooperativa sociale;
- Prot.586 del 25 febbraio 2021 per complessivi Euro 2.174,04 – INCONTRO B società cooperativa sociale;
- Prot. 623 del 1 marzo 2021 per complessivi Euro 8.088,60 – INTERIMPIANTI società cooperativa;
- Prot. 612 del 26 febbraio 2021 per complessivi Euro 9.333,73 – SIKANIA società cooperativa sociale;
- Prot. 605 del 26 febbraio 2021 per complessivi 8.784,00 – UNIVERSO SOCIALE ONLUS società cooperativa;
- Prot. 598 del 26 febbraio 2021 per complessivi 5.682,02 – GRATTACASO srl;
- Prot. 587 del 25 febbraio 2021 per complessivi 7.076,00 – SPINA MULTISERVICE srls;
- Prot. 291 del 2 febbraio 2021 per complessivi 4.861,20 – AURORA SERVICE società cooperativa;

Tenuto conto che il principio di rotazione negli appalti effettuati ex art. 36 del d.lgs 50 del 2016 si pone come obiettivo quello di evitare che la stazione appaltante affidi reiteratamente lo stesso appalto ad uno stesso appaltatore,

Preso atto che sia le Linee Guida che il Consiglio di Stato nei vari pareri espressi, chiariscono che il riaffido può avvenire in ipotesi eccezionali e che in quanto tali esigono un onere motivazionale più stringente da riportare nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;

Considerato che l’affidamento del servizio nelle ipotesi contrattuali giudicate non meritevoli di accoglimento non risulta sostenibile economicamente in considerazione delle risorse che saranno assegnate dall’Amministrazione mediante il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (ed in tal senso si giustifica peraltro il ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del d. lgs. 50 del 2016;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra procedere mediante affidamento diretto del servizio alla Società cooperativa sociale GD SERVIZI con sede a Leonessa, frazione Villa Alesse n. 5, p. iva 01207430578, per un importo complessivo di euro 2.154,00 iva compresa e senza necessità di ricorrere al mepa in quanto il valore imponibile dell’affidamento è inferiore a 5.000 euro;

Vista l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 allegata al preventivo;

Dato atto che:

- l'art. 8 del d.l.76/2020 prevede che per le procedure disciplinate dal d.lgs. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura,
- che le linee guida n.4 dell'ANAC approvate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, dispongono che il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Visto il DURC on line che risulta regolare;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestata l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013 e ai sensi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Poggiodoro;

Visto il TUEL d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- Di procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 legge 11 settembre 2020 n. 120 - conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 alla società cooperativa sociale GD SERVIZI con sede a Leonessa p. iva: 01207430578 per un importo complessivo

di Euro 2.154,00, senza ricorso alla procedura MEPA in quanto il valore imponibile dell'affidamento è inferiore a € 5.000,00;

- Di impegnare al cap. 32/5 del b.p 2021-2023 in corso di predisposizione la somma complessiva di Euro 2.154,00 di cui IVA pari ad Euro 388, 43;
- Di dare atto che il **CIG** relativo alla fornitura in oggetto è il seguente: **ZDA3136D5D**;
- Di **STIPULARE IL CONTRATTO CON LA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ATTO**;
- Di dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con individuazione del conto dedicato su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- Di precisare, sin da ora, che
 - - il Responsabile del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 è il Sindaco Emilio Angelosanti, Responsabile Area Amministrativa;
 - -che il presente provvedimento è portato a conoscenza dell'operatore economico ai fini della fatturazione elettronica;
 - - che il contratto/affidamento sarà efficace a seguito del controllo dei requisiti in capo all'affidatario, nelle more dello svolgimento dei controlli sui requisiti. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà con la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- Di dare atto:
 - che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
 - diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d. lgs. 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
 - sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Poggiodomo per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANGELOSANTI EMILIO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 31-03-2021

Il Responsabile del servizio
ANGELOSANTI EMILIO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 30-03-2021

Il Responsabile del servizio
minni sonia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 30-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to minni sonia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-07-2021 al 24-07-2021

Lì 09-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANGELOSANTI EMILIO